



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa Martina Gasparini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. (omissis) del R.G. il (omissis), promossa con atto di citazione notificato il (omissis)

d a

TIZIO (c.f. (omissis)) nato a (omissis) il (omissis) e residente ad (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Caio per mandato a margine dell'atto di citazione e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Sempronio in (omissis)

a t t o r e

c o n t r o

ALFA SPA (p.iva (omissis)) con sede legale a (omissis) rappresentata da Beta SPA (p.iva (omissis)) con sede in (omissis) in qualità di procuratrice per atto notaio Mevio rep. N. (omissis), racc. n. (omissis) dd. (omissis) in persona dei procuratori speciali dott. Cesare e dott Ottaviana in forza di procure notaio dott. Appio rep. (omissis) e (omissis), rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'avvocato Livio e con domicilio eletto presso il suo studio in (omissis)

c o n v e n u t a

e c o n t r o

CLAUDIO (c.f. (omissis)) residente a (omissis)

C o n v e n u t o - c o n t u m a c e

e c o n t r o

AUGUSTO (c.f. (omissis)) residente a (omissis)

C o n v e n u t o - c o n t u m a c e

avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
(omissis), nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per l'attore

dichiara di rinunciare all'opposizione al DI a spese compensate;
accertare e dichiarare che il sig. TIZIO ha versato Beta SpA nonché
ALFA SpA la somma di euro 10.000,00 quale parte del credito di cui
al decreto ingiuntivo n. (omissis) derivante da obbligazioni sorte dai
rapporti dedotti in giudizio dalla Beta SpA e relativi ad Gamma S.n.c.
conseguentemente condannare il sig. CLAUDIO e AUGUSTO, in
solido tra loro, a rifondere – ovvero a pagare- a TIZIO la somma di
euro 10.000,00 che l'opponente ha versato all'opposta per le causali
descritte in atti. Spese di lite rifuse a cura dei terzi chiamati
CLAUDIO e AUGUSTO

Per la convenuta ALFA SpA

Dichiara di accettare la rinuncia a spese compensate

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato TIZIO proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di (omissis) n.
(omissis) datato (omissis) con il quale gli era stato ingiunto di pagare
a ALFA SpA la somma di euro 25.256,91 oltre interessi e spese
rilevando l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede

monitoria, il difetto di legittimazione attiva in capo a Beta Spa e la nullità della procura alle liti, la nullità del contratto di fideiussione stipulato tra l'opponente e la Delta S.p.a., l'invalidità del d.i. per mancata specificazione della natura solidale dell'obbligazione dedotta nonché l'infondatezza della pretesa creditoria per applicazione di tassi usurari. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e in via subordinata chiedeva di accertare la parte di credito azionato monitoriamente derivante da obbligazioni sorte da rapporti dedotti in giudizio dopo il 1.4.2000, e sulla base del contratto di cessione di quote datato 16.11.2001, chiedeva altresì la condanna di CLAUDIO e AUGUSTO a tenere indenne TIZIO ovvero alla condanna degli stessi a rifondere le somme che eventualmente l'opponente fosse tenuto a versare.

Si costituiva ALFA Spa che contestava integralmente le pretese attoree chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

CLAUDIO e AUGUSTO, regolarmente notificati, rimanevano contumaci.

A seguito di discussione veniva decisa con ordinanza 5.7.2011 la questione di incompetenza territoriale con conferma della competenza del Tribunale adito.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito di intervenuto accordo transattivo, l'attore dichiarava di rinunciare all'opposizione e la convenuta ALFA Spa accettava la rinuncia a spese compensate. L'attore insisteva tuttavia nella domanda formulata nei confronti dei convenuti contumaci CLAUDIO e AUGUSTO e, dato atto del versamento della somma di euro 10.000,00 a seguito del predetto accordo transattivo, precisava le conclusioni nei confronti dei convenuti nei termini sopra precisati.

Tanto premesso va preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio tra TIZIO e ALFA Spa ex art.306 c.p.c. rilevata la regolarità

della rinuncia e dell'accettazione effettuate verbalmente all'udienza.

Ciò posto va rigettata la domanda formulata da TIZIO nei confronti dei convenuti contumaci CLAUDIO e AUGUSTO tenuto conto che non risulta configurabile, in relazione al credito azionato monitoriamente, un obbligo di garanzia a carico di questi ultimi.

A tal proposito si osserva come, diversamente da quanto opinato dal procuratore attoreo, non assume rilevanza alcuna la previsione nell'atto di cessione di quote (doc. 2 fascicolo opponente) dell'impegno degli acquirenti, CLAUDIO e AUGUSTO, a tenere indenne il venditore, TIZIO, " da ogni obbligazione contratta dalla società ... derivante da impegni societari successivi alla data dell'1 aprile 2000 per la quale il predetto venditore dovesse essere chiamato a rispondere quale ex socio, dando atto che da tale data il medesimo va considerato come receduto dalla società".

La clausola, come peraltro espressamente indicato, va intesa a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società e delle quali risponderebbe illimitatamente il socio nel periodo intercorrente tra il suo recesso "di fatto", individuato dalle parti nella data del 1.4.2000 e la successiva data di effettiva cessione delle quote.

Nel caso di specie il credito monitoriamente azionato è riferito a impegni societari precedenti all'1.4.2000 in quanto relativo al contratto di apertura di credito 20.8.1998 e al contratto di finanziamento 15.12.1999, stipulati ben anteriormente al periodo sopraindicato talchè la clausola non è in alcun modo riferibile ad essi. Ciò detto neppure alcuna rilevanza assume la mancata costituzione dei convenuti dovendosi senz'altro escludere che, in totale assenza di ulteriori elementi, a tale comportamento processuale possa attribuirsi valenza alcuna rispetto alla fondatezza delle altrui pretese. Nella contumacia dei convenuti non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. (omissis) R.G., così decide:

- 1) dichiarata l'estinzione del giudizio tra TIZIO e ALFA Spa;
- 2) rigetta la domanda proposta da TIZIO nei confronti di CLAUDIO e AUGUSTO;
- 3) nulla sulle spese.

Così deciso in Pordenone, il 14.3.2013

Il Giudice
Dott. Martina Gasparini